



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **3057/2018** promossa da:

difesa rappresentata e  
elettivamente domicilia in

**APPELLANTE**

**contro**

rappresentata e difesa dall' avv.  
elettivamente domiciliata in alla

**APPELLATA**

**APPELLATO CONTUMACE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva  
appello avverso la sentenza n. , resa dal Giudice di Pace di , depositata in data  
13/04/2018, non notificata, a definizione del procedimento avente R.G. n. , nella parte in cui  
il Giudicante adito dichiarava la responsabilità esclusiva del conducente, del  
veicolo Fiat Croma e condannava la compagnia assicurativa al risarcimento del danno e al pagamento

delle spese di lite.

L'appellante chiedeva la riforma della sentenza, e, nello specifico, deduceva: “1) *in via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata sentenza in accoglimento della proposta istanza anche previa fissazione di udienza di comparizione ad hoc*; 2) *ancora, dichiarare la nullità della sentenza numero                      resa dal Giudice di Pace di                      , dott.                      , ex artt. 161 comma 2 c.p.c. e 132 comma II° n. 4 c.p. per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto*; 3) *nel merito, ritenere fondati i motivi di gravame esposti nel corpo del presente atto e per l'effetto accogliere il presente gravame*; 4) *in accoglimento del presente gravame, riformare l'impugnata sentenza n.                      resa dal Giudice di Pace di                      dott.                      , tra                      parte attrice, contro                      e                      convenuti, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte, il tutto in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuna esclusa o eccettuata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.*; 5) *nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi di gravame afferenti il merito del giudizio, disporre la rinnovazione delle operazioni peritali o, quantomeno, apportare una significativa riduzione del quantum delle somme riconosciute per tutte le ragioni precisate al secondo motivo di gravame*; 6) *con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.*”

Si costituiva regolarmente in giudizio                      la quale deduceva: “*I. rigettare l'appello così come proposto perché infondato in fatto ed in diritto*; *II. confermare la sentenza numero                      resa dal Giudice di Pace di                      dottore                      ; III. condannare la società                      al pagamento delle spese e competenze giudiziali del presente procedimento, con aggravio di spese generali, IVA e CPA, come per Legge, con attribuzione a favore del sottoscritto Avvocato e procuratore antistatario a norma di Legge.*”.

Senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la scrivente, all'udienza del 22 Marzo 2023, tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*

§Parte appellata deduce, in comparsa di costituzione, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 e 348 c.p.c. e, nello specifico, asserisce che parte appellante si sia limitata a redigere un atto di appello manchevole dell'indicazione delle parti della sentenza meritevole di riforma, ritenendo l'appello carente sotto molteplici profili motivazionali.

Con la riforma del 2012, è stata ridelineata la struttura dell'atto di appello, sostituendo l'esatta

indicazione dei fatti con l'esposizione sommaria dei fatti, introducendo la previsione dell'indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste da apportare al provvedimento gravato. È stato specificato come vadano, inoltre, indicate le circostanze dalle quali derivi la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica rispetto alla riforma richiesta.

Nel caso in lite, si ritiene che l'atto introduttivo sia stato formulato in conformità rispetto alla previsione della normativa richiamata; lo stesso contiene, invero, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata. La compagnia assicurativa ha individuato analiticamente la normativa che deduce essere stata violata, nonché le risultanze probatorie che asserisce essere state disattese nella contestata sentenza.

Va altresì richiamata la recente giurisprudenza, la quale sul punto ha chiarito che: *“Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado.”* (Cass. civ. n. 40560/2021).

Sulla violazione dell'art. 348 bis c.p.c., si richiama la giurisprudenza a mente della quale: *“L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.”.* (Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).

In applicazione dei suesposti principi, l'appello per come proposto si appalesa pertanto ammissibile e va pertanto esaminato nel merito.

§ In merito alla dedotta nullità della sentenza appellata per violazione degli artt. 132 co.4 e 161 co. 2 c.p.c. occorre premettere che con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, il legislatore ha inteso sancire l'obbligo della motivazione, consistente nell'insieme delle ragioni che giustificano la statuizione del giudice. La motivazione, elemento costituzionalmente previsto dall'art.111 Cost., è lo strumento con cui è possibile vagliare l'iter logico decisionale e che permette di effettuare un controllo penetrante sulla legalità della pronuncia in sede di impugnazione. La motivazione deve rispettare una serie di requisiti ovvero la sufficienza, nel senso che deve contenere ragioni oggettivamente idonee a giustificare la decisione; logicità, ossia coerenza nelle diverse osservazioni in cui essa si articola, anche in relazione al dispositivo; ordine, in quanto la legge prescrive che nella motivazione debbono essere esposte concisamente le questioni discusse ed i principi di diritto applicati.

La motivazione, quale elemento essenziale della sentenza, è normativamente previsto dall'art. 132 co. 4

c.p.c. e la sua mancanza è causa di nullità dell'intera sentenza, secondo quanto disposto dall' art.161 c.p.c.

In merito alla violazione dell'obbligo motivazionale la giurisprudenza ha chiarito come: *“Ai sensi dell'articolo 132, n. 4, del Cpc, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparando come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. La mancanza di motivazione, infatti, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inadeguate a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un'eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie.”* (Cassazione civile sez. III, 07/04/2023, n.9549); *“Il difetto di motivazione della sentenza si configura sia nel caso in cui la motivazione sia completamente assente sia nei casi in cui la motivazione, pur formalmente presente, risulti talmente contraddittoria o incongrua da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. In ogni caso, tali vizi devono emergere dal testo del provvedimento.”* (Corte appello, Bari, 27/01/2023, n. 155)

Dai principi giurisprudenziali espressi si evince che il vizio di motivazione previsto dall' art. 132 c.p.c., co. 2, n. 4 e dall' art. 161 c.p.c. relativamente al contenuto della sentenza, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento. Il giudice di primo grado ha dato atto della disamina logico-giuridica del materiale probatorio, nel caso di specie la relazione tecnica e l'escussione testimoniale, dal quale traspare il percorso argomentativo seguito.

Pertanto, non è ravvisabile la violazione degli artt. 132 co.4 e 161 co. 2 c.p.c. e la nullità della sentenza impugnata.

§In merito alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - il quale costituisce, in relazione all'attività giudiziale, il logico completamento del principio della domanda - va rilevato che detta violazione si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione.

Quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rende necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto.

Nel caso di specie, invece, il Giudice di Pace ha esaminato la controversia posta alla sua attenzione, in ogni domanda ed eccezione formulata dalle parti, come si evince dal dispositivo e dalla parte motiva; pertanto, non è ravvisabile un'omissione di pronuncia.

Il giudice di prime cure ha pertanto ritenuto idonea la ricostruzione fattuale per come operata dalla parte appellata.

§ L'appellante, nel merito, censura la sentenza resa dal giudice di primo grado per erronea interpretazione delle risultanze probatorie, esplicitamente deducendo una violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. da parte del giudice di pace.

In particolare, l'appellante deduce come il Giudice di primo grado abbia erroneamente ed inspiegabilmente ritenuto provata la domanda attorea, pur non avendo il teste escusso reso dichiarazioni tali da apportare delucidazioni in merito alla dinamica e alla esatta ricostruzione del sinistro, con una conseguente violazione, da parte del giudice di prime cure, degli articoli citati.

Le doglianze dell'appellante sono fondate.

Punto cruciale per la risoluzione della controversia, posta all'attenzione del giudice di primo grado, è la prova dell'effettività del sinistro e della sua dinamica, prova che il danneggiato deve fornire in base alle regole probatorie generali in tema di illecito extracontrattuale.

L'istituto assicurativo ha contestato l'accadimento descritto in citazione, negando l'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni dichiarate o le conseguenze pregiudizievoli lamentate.

A sostegno della ricostruzione prospettata da parte appellata, in effetti, milita la sola dichiarazione resa dal teste escusso, \_\_\_\_\_, la quale si è limitata a riferire la dinamica del sinistro, fornendo dichiarazioni non prive di contraddizioni circa le lesioni riportate, nella specie delle escoriazioni riportate dall'appellata, rispetto a quanto emerso dal verbale di primo accesso al pronto soccorso laddove si dà atto della sola frattura degli incisivi e di una distorsione al piede destro.

Nessuna specificazione è stata fornita dal teste sulle condizioni del traffico, sulle ragioni per le quali si trovava sui luoghi né sulle modalità con le quali l'attrice veniva condotta in ospedale.

Inoltre, è la stessa testimone ad ammettere in sede di escussione testimoniale, circostanza sottolineata anche nell'atto di appello, di aver già reso dichiarazioni simili in altri procedimenti.

In merito ai limiti dell'ammissibilità della prova testimoniale, la giurisprudenza ha più volte precisato che si tratta di un limite ampiamente derogabile dal giudice che, ai fini dell'ammissibilità della testimonianza, è tenuto a vagliare la qualità delle parti ed ogni altra circostanza. In particolare, statuisce che: *“L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall' art. 2721 c.c.*

*costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato.*” (Cassazione civile, sez. II, 09/01/2020, n. 190). Quindi la valutazione sulle risultanze probatorie della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi è un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, il quale, può porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre.

Inoltre, non essendo stato deferito interrogatorio formale dell'appellato contumace, è presente agli atti la sola dichiarazione confessoria di \_\_\_\_\_ che spetta al giudice valutare liberamente stabilendo se sia idonea a fugare ogni dubbio sulla verifica del sinistro.

Occorre invero rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, sulla scia di Cass. Sez. U. 05/05/2006, n. 10311, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione confessoria del proprietario conducente del veicolo, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Non vi è agli atti nessun verbale di intervento delle forze dell'ordine che abbiano potuto effettuare i rilievi di riscontro, né alcuna documentazione fotografica dalla quale poter desumere che effettivamente il sinistro si sia verificato nei tempi e nei luoghi dedotti in citazione.

Inoltre, la circostanza che le lesioni siano state riscontrate dal c.t.u. nominato non consente di ritenere fondata la domanda nell'*an*; infatti, gli accertamenti demandati al consulente medico legale erano di natura sostanzialmente medica e pertanto lo stesso non poteva aver ricevuto l'incarico di verificare la compatibilità della dinamica descritta con l'evento, ma solo in astratto con le lesioni derivatene.

Quanto alle affermazioni del c.t.u. circa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta in citazione, è infatti da evidenziare che la consulenza non può colmare la carenza della prova, nel senso che il consulente deve limitarsi a descrivere gli eventi con le proprie capacità tecniche. La circostanza che i danni lamentati siano di per sé astrattamente compatibili con un sinistro stradale, in altri termini, non comporta che le lesioni stesse siano in concreto conseguenza proprio del sinistro in lite. Ed invero nella responsabilità aquiliana incombe sull'attore - nella specie l'odierna appellata - l'onere di dare la prova di tutti gli elementi del fatto illecito e solo laddove tale prova sia stata fornita il giudice potrà attingere alle conoscenze tecniche di un consulente per quantificare il risarcimento; tale sequenza logica giammai può essere invertita, nel senso che in assenza di riscontri probatori sulla spettanza del risarcimento, questo non sarà dovuto anche laddove i danni siano causalmente ricollegabili all'evento prospettato, se l'evento stesso è sfornito di adeguato supporto probatorio (cfr.

Cass. n. 5687 del 18.4.2001).

Va inoltre precisato che, in tema di consulenza tecnica, *“La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.”* (Cassazione civile, sez. II, 26/04/2023, n. 10941).

Inoltre, va evidenziato che dal casellario centrale infortuni si rileva che il veicolo coinvolto nel sinistro, tg. \_\_\_\_\_, di proprietà di \_\_\_\_\_ risulta essere rimasto coinvolto in altri sinistri. Il proprietario del motociclo tg. \_\_\_\_\_ risulta coinvolto in ben quindici sinistri; circostanza non dedotta né in alcun modo contestata dall'appellato, in nessun grado di giudizio, e che pure indebolisce la prova dell'effettività del sinistro in lite, già di per sé insufficiente all'accoglimento della domanda.

Gli unici riscontri sull'effettività del sinistro andrebbero ravvisati nella testimonianza escussa che, tuttavia, non è priva di incongruenze e per ciò inidonea, in assenza di necessari riscontri, a supportare la domanda.

In definitiva, le contraddizioni riportate sono di tale importanza da rendere inverosimile l'impianto probatorio, così come sostenuto da parte appellata, con conseguente riforma della sentenza e rigetto della domanda proposta in primo grado.

§ Le spese di lite per il presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche intervenute, al netto della fase istruttoria di fatto non tenutasi.

La riforma integrale della sentenza impugnata comporta la soccombenza dell'odierno appellato anche per le spese del giudizio di primo grado, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento dei parametri di legge. Sul punto la giurisprudenza ha precisato che *“Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione.”* (Cass. Civ. n.7616/2021)

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:

- accoglie l'appello e, a riforma la pronuncia gravata n. .... del Giudice di Pace di , rigetta integralmente le domande proposte da . ;
- condanna alla rifusione in favore di parte appellante le spese di lite, che liquida in complessivi € 671,00 per il primo grado ed in €1.984,00 per onorari per l'appello ed € 382,50 per spese, oltre iva e c.p.a. e rimborso forfettario del 15%;
- nulla sulle spese dell'appellato contumace.

AVELLINO, 24 luglio 2023

Il Giudice  
dott.ssa Aureliana Di Matteo